

Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonehé delle modalità di esercizio della relativa opzione

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

## **Dispone**

- 1. Strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
  - 1.1 Gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono definiti "Registratori Telematici" e sono costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input*.
  - 1.2 I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle allegate specifiche tecniche.

1.3

I Registratori Telematici, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, con l'osservanza della relativa disciplina

- 1.4 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
  - L'eventuale proroga di un provvedimento di approvazione del modello, in corso di validità al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento, non può avere durata superiore ad un anno.
- 1.5 I Registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sottoposti al processo di approvazione, tramite istanza per un nuovo modello o per la proroga di modelli già approvati, dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono rispettare i requisiti indicati nell'allegato alle specifiche tecniche denominato "Prescrizioni tecniche per l'approvazione".
- 1.6 I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate, come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
- 1.7 I Registratori Telematici sono, inoltre, sottoposti sempre da parte del personale dei laboratori abilitati ad apposita verificazione con periodicità biennale, secondo le indicazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Tale verificazione è effettuata per la prima volta all'atto dell'attivazione dell'apparecchio.
- 1.8 Il Registratore Telematico risulta "in servizio" al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell'Agenzia delle entrate.
- Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono